



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Fiumicino, 23.01.2017

Protocollo: 4RIS

Alla dott.ssa Giacchetti Claudia  
SEDE

Rif.:

Allegati:

**OGGETTO:** Definizione provvedimento disciplinare - art. 55 bis comma 2 del DLgs 165/2001 a carico della dott.ssa Giacchetti Claudia.

Le valutazioni conseguenti all'avvio del procedimento disciplinare attivato con contestazione di addebito prot. 127 Ris del 25/11/2016 devono articolarsi su alcuni punti fondamentali, anche alla luce delle interpretazioni fornite dalla Superiore Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo e del Parere espresso dell'Avvocatura dello Stato.

In sostanza, si dovrebbe dare risposta ai temi rimessi al contraddittorio e formulati con il suddetto atto di contestazione:

- La S.V. è un rappresentante sindacale?
- Se sì, le Sue dichiarazioni sono restare nei limiti oggettivi e soggettivi delineati dalla giurisprudenza? In particolare:
  - I fatti denunciati sono veri e/o sono stati forniti elementi probatori anche minimi?
  - I termini utilizzati sono definibili offensivi ed ingiuriosi con il fine di recare offesa al datore di lavoro?

In merito al primo quesito non v'è dubbio che la S.V. sia rappresentante del Sindacato Dirpubblica. Ciò risulta dalle note di accredito in passato pervenute, dalla esplicita qualificazione della didascalia in sovraimpressione durante le dichiarazioni diffuse dalla trasmissione Report e, da ultimo, dal fatto che la Stessa O.S. abbia proposto ricorso ex art. 28 L. 300/1970, nei confronti del presente procedimento ritenuto qualificabile quale "condotta antisindacale".

DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO  
Ufficio delle Dogane Roma2  
DIREZIONE

Riguardo il secondo punto si devono precisare i contenuti rispetto ai quali si deve valutare la continenza sostanziale e formale.

Possiamo riassumere le dichiarazioni della S.V. nei seguenti punti.

- Il concorso a 69 posti di Dirigente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato alterato;
- L'Agenzia ha alterato il concorso pubblico per creare Dirigenti asserviti e quindi propensi ad assecondare un'azione di accertamento fiscale orientata a colpire i deboli.
- L'Agenzia delle Dogane colpisce i deboli/piccoli contribuenti perché per pochi centesimi emette sanzioni fino a trentamila euro.

Procediamo, quindi, nell'analisi della veridicità delle affermazioni.

Per quanto attiene la valutazione connessa all'affermazione che il concorso a 69 posti di Dirigente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è viziato, non si hanno elementi di certezza che vadano oltre alle proprie convinzioni personali, proprio in considerazione del fatto che si è a conoscenza del fatto che la Procura della Repubblica di Roma ha e sta indagando sulla vicenda del concorso a 69 posti di dirigente di seconda fascia. Affermare in questa sede che quanto asserito dalla S.V. in relazione a tale vicenda sia "falso", prima della conclusione delle attività della Magistratura sarebbe inopportuno e finanche lesivo della dignità della Procura operante.

Sarebbe, quindi, necessario sospendere la valutazione di cui trattasi e posticiparla rispetto agli esiti delle attività della Procura e del Tribunale di Roma.

L'articolo 55 ter del D.Lgs 165/2001 dispone che: "per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, *(Per le infrazioni di minore gravità, per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni...)* non è ammessa la sospensione del procedimento". I procedimenti di competenza dello scrivente, quindi, non possono essere sospesi per attendere l'esito del procedimento penale.

Ad oggi, quindi, corre obbligo di assumere la decisione del presente procedimento entro i termini decadenziali, mantenendo l'incertezza tra un proprio convincimento e le ignote risultanze delle attività investigative e degli accertamenti condotti dalla Magistratura. Tale incertezza non è risolvibile con i mezzi e le competenze

funzionali dello scrivente. Pertanto si deve accedere all'antico principio *in dubio pro reo*.

Vi è quindi la impossibilità di definire le affermazioni della S.V. come non veritiere in toto. In altro ambito, però, pur ritenendo *sub iudice* ogni considerazione in merito agli illeciti presunti durante lo svolgimento del concorso a 69 posti di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non altrettanto risulta in merito alla finalizzazione di detti illeciti, quale strumento di controllo della futura dirigenza complice nello sviamento dell'azione di accertamento tributario. Non è noto, cioè, che sia oggetto di valutazione della Magistratura la teoria secondo la quale l'Agenzia manovra i concorsi pubblici per creare Dirigenti asserviti e quindi propensi ad assecondare un'azione di accertamento fiscale orientata a colpire i deboli.

Per completezza, si deve dare atto che le suddette gravi critiche vengono attenuate dal fatto che esse sono riferite dalla S.V. quale convincimento del Sindacato cui Lei stessa appartiene.

La parte che attiene al fatto che L'Agenzia delle Dogane punisce con sanzioni fino a 30.000 Euro contribuenti per il mancato versamento di pochi centesimi di certo è imprecisa e generica, ma pur essa non completamente veritiera. E', infatti, certamente infondato che ciò dimostri che vengono tartassati i piccoli contribuenti. Mentre sarebbe teoricamente discutibile, quindi accettabile, una critica, in merito alla "sanzione sproporzionata", la deduzione che ciò implichi una azione fiscale contro i piccoli contribuenti appare strumentale. Non vi è, infatti, alcun nesso tra gli accertamenti doganali di pochi centesimi ed i piccoli contribuenti. In Dogana, infatti, non si effettuano accertamenti sulle imposte sui redditi, alle quali, seppur con molta approssimazione, si potrebbe applicare il semplicistico ragionamento "piccolo accertamento equivale a piccolo contribuente". Gli accertamenti sulle dichiarazioni doganali, non solo sono "teoricamente" indipendenti dalla "dimensione del contribuente", ma sono nei fatti diretti normalmente a soggetti "importatori" che per definizione stessa non dovrebbero avere la dimensione del piccolo artigiano e/o del piccolo commerciante. Il tema, in ogni caso, è stato oggetto di trattazione e discussione in seno a questo Ufficio ed è stato portato in sede interregionale sia con richieste di parere che nell'attività del Team Contenzioso.

Pertanto, anche a seguito degli orientamenti espressi dall'Avvocatura dello Stato ed inerenti il presente procedimento, appare evidente la violazione del limite

della "continenza formale e sostanziale" delle dichiarazioni, mancando l'indicazione di elementi di fatto specifici su cui si fondano le opinioni ed i giudizi espressi che appaiono frutto di generiche asserzioni, in ogni caso gravemente lesive della immagine del datore di lavoro, e pertanto suscettibili di legittimare il ricorso al procedimento disciplinare, come ritenuto da autorevole giurisprudenza, secondo la quale l'esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro, sebbene garantito dagli art. 21 e 39 cost., incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente assicurata, di tutela della persona umana; ne consegue che, ove tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare.

Va, inoltre, rammentato che la materia delle tutele sindacali è regolata dall'art. 42, comma 1, del t.u. n. 165/2001 (che ha sostituito l'art. 47 del d.lgs. n. 29 del 1993, modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 390 del 1997), secondo cui " Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelata nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni". La legge 300/70 riguarda attività associativa svolta nell'ambito dei luoghi di lavoro e, quindi, nel caso di specie, all'interno dell'Amministrazione. Le opinioni espresse pubblicamente fuori del contesto dell'attività sindacale a tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro non sono oggetto di una specifica tutela.

Di conseguenza, ben poteva essere avviato e portato a compimento un procedimento disciplinare volto a sanzionare il comportamento posto in essere con le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista. E' da rimarcare, inoltre, che detti elementi ben potevano essere forniti anche in sede di contraddittorio del presente procedimento.

Per tutto quanto sopra motivato, senza volere entrare nel merito delle risultanze degli accertamenti penali, inerenti il concorso per 69 posti di dirigente di seconda fascia, si ritiene accertata la totale omissione della presentazione di elementi, seppure generici, atti a giustificare le valutazioni della S.V., quale dirigente sindacale, in merito alla presunta ipotesi che l'Agenzia manovri *contra legem* i concorsi pubblici per creare dirigenti sottomessi agli attuali vertici in modo da assicurare la continuità di una certa politica finalizzata a colpire i piccoli contribuenti lasciando impuniti i grossi evasori fiscali. Al contrario, risulta evidente

che il caso nel quale la S.V. sembra trovare la concretizzazione dei fatti denunciati (sanzioni elevate per un centesimo), di certo non è, né teoricamente, né di fatto riconducibile ai "piccoli contribuenti". Le considerazioni che la S.V. ha dedotto da un fatto ancora in fase di accertamento (perché oggetto di indagini), sono assolutamente confutabili e non hanno ricevuto, peraltro, alcun elemento motivazionale in sede di contraddittorio.

Ritenuto che tale contegno abbia costituito un eccesso rispetto ai comunque ampi limiti riconosciuti alla critica sindacale;

Valutato che tale eccesso possa essere ricondotto anche all'intendimento di perseguire, mediante la propria azione sindacale, il pubblico interesse;

Rilevata l'assenza di recidive;

Considerato che le opinioni ed i giudizi espressi dalla S.V. mancano di qualsiasi elemento di riscontro, né elementi di tal genere sono stati adottati nell'ambito del presente provvedimento disciplinare, si irroga la sanzione del rimprovero verbale

Il Direttore dell'Ufficio  
dr. Davide Miggiano

